



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

**Quinta Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di Impresa**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese                      PRESIDENTE  
Dott.ssa Cecilia Marino                                      CONSIGLIERE  
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere              CONSIGLIERE Rel.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero di registro sopra indicato e promosso da:

*Parte\_1* (c.f.: *CodiceFiscale\_1*), nato a Rivalta Bormida (AL), il 1.01.1945 residente in Svizzera, Viganello-Circoscrizione Consolare Lugano, via della Roggia n. 20, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Massimo Grattarola del Foro di Alessandria (c.f.: *CodiceFiscale\_2* n.ro di telefax: 0131/231333; indirizzo di posta elettronica certificata: *Email\_1*, che lo rappresenta e difende per delega in atti,

**PARTE APPELLANTE**

contro:

*Parte\_2*, società con sede in Vilnius (Lituania), Via Zalgirio 90-100, in persona del suo legale rappresentante sig. *Controparte\_1*, nato a Torino il 12.4.1960 e *Parte\_3*, nato a Milano 30.5.1957, residente in Pavia Via della Rocchetta 2, C.F. *C.F.\_3* entrambi difesi e rappresentati per deleghe in atti dall'avv. Federico Farè del Foro di Vercelli (C.F.: *C.F.\_4* pec: *Email\_2*) ed il secondo anche in proprio, elettivamente domiciliati presso l'avv. Farè in Casale Monferrato (AL), Via A. Savio n. 19,

**PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI**

e contro:

*Controparte\_2*, **in persona del Liquidatore,**

**PARTE APPELLATA CONTUMACE**

avverso:

la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, n. 3121/2024 pubbl. il 28/05/2024, resa tra le parti in data 24/05/2024 nella causa civile iscritta al n. 17821/2021 R.G. Trib.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### **Per parte appellante** *Pt\_1*

*“Voglia la Corte d’Appello Ill.ma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell’appellata sentenza, condannare l’avv. *Parte\_3*, e la [...] *Parte\_2* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via solidale fra loro, alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore del convenuto *Parte\_1* liquidandole in distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate ma non riscosse.*

*Dichiarare inammissibile e comunque infondato, e per l’effetto respingere, l’appello incidentale condizionato proposto da parte appellata.*

*Con vittoria delle spese del presente grado, da liquidarsi sempre in prededuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.*

### **Per parte appellata e appellante incidentale:**

*“Dichiarare improponibile o comunque respingere l’appello principale e, in caso di sua ammissibilità, condannare *Parte\_1* a rifondere le spese di lite di I° grado in accoglimento dell’appello incidentale condizionato di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2. della comparsa di costituzione.*

*Spese e compensi professionali del grado di appello rifiuti, con distrazione al difensore”.*

## FATTO E SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2 settembre 2021, la società di diritto lituano *Parte\_4* (*id est*, S.r.l.) e l’avv. *Parte\_3*, in qualità di soci di minoranza della *Controparte\_2*, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, il signor *Parte\_1* [...] già amministratore unico della predetta società, unitamente alla società [...] *Controparte\_2*.

Gli attori esponevano una articolata serie di doglianze inerenti alla gestione della società, richiedendo in particolare: l’accertamento della responsabilità del *Pt\_1* per atti depauperativi del patrimonio sociale compiuti in conflitto di interessi - con specifico riferimento alla cessione dell’azienda alla *Parte\_5* - e in violazione delle prerogative assembleari previste dallo statuto; la revoca giudiziale dello stesso dalla carica di amministratore per gravi irregolarità; nonché la dichiarazione di nullità del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dall’assemblea in data 15 luglio 2021.

Si costituiva in primo grado il signor *Pt\_1* il quale, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle pretese attoree, eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del Giudice

Ordinario in favore della cognizione arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello statuto sociale, che devolve ad arbitri rituali le controversie insorgenti tra soci e amministratori relative a diritti *disponibili* ("ARTICOLO 29. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE, ARBITRATO E FORO COMPETENTE" -

*«Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Torino.*

*Nel caso in cui il tentativo fallisca ogni controversia sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.*

*L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.*

*La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.*

*In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale competente in relazione alla sede legale della società.*

*Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.*

*Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 25.*

*Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale").*

La società **Controparte\_2** benché regolarmente evocata, rimaneva contumace.

Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante l'espletamento di una complessa Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile, volta a verificare la veridicità delle appostazioni di bilancio e la sussistenza delle irregolarità gestionali denunciate.

All'esito della fase istruttoria, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3121/2024 pubblicata il 28 maggio 2024, definiva il giudizio con una pronuncia dal duplice tenore. In primo luogo, il Collegio accoglieva la domanda di nullità del bilancio al 31.12.2020, ritenendo che l'organo amministrativo avesse violato i principi di verità, chiarezza e precisione. Il percorso motivazionale del Tribunale poggiava sulle risultanze della CTU, le quali evidenziavano come il bilancio fosse stato redatto sul presupposto della continuità aziendale nonostante gravi indici di crisi (perdite reiterate, squilibrio finanziario e revoca della qualifica di *start-up*) e avesse omesso la doverosa svalutazione di crediti risalenti e di dubbia esigibilità, la cui corretta appostazione avrebbe palesato l'integrale erosione del capitale sociale già alla fine del 2020.

In secondo luogo, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in ordine all'azione di responsabilità e alla domanda di risarcimento danni proposta contro il **Pt\_1** ritenendo tali questioni coperte dalla clausola compromissoria statutaria, in quanto relative a diritti patrimoniali disponibili inerenti al rapporto di amministrazione.

Quanto alla domanda di revoca del **Pt\_1** dalla carica di amministratore, il Tribunale rilevava come la materia del contendere fosse cessata a seguito della messa in liquidazione della società e della nomina di un liquidatore intervenuta in corso di causa.

In punto spese di lite, il Tribunale condannava la società alla rifusione parziale in favore degli attori, mentre, nel rapporto processuale tra questi ultimi e il *Pt\_1* riservava all'arbitro la regolazione delle spese.

Avverso tale decisione proponeva appello *Parte\_1* dolendosi esclusivamente dell'erroneità della statuizione che demandava la liquidazione delle spese della fase giudiziale al collegio arbitrale. L'appellante deduceva che il Giudice, nel momento in cui declina la propria competenza definendo il processo davanti a sé, ha l'obbligo di provvedere sulle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 819-ter c.p.c., non potendo delegare tale incumbente a un organo estraneo alla giurisdizione ordinaria. Sosteneva, inoltre, la sussistenza di una soccombenza totale degli attori nei suoi confronti, essendo stata accolta l'eccezione di incompetenza da lui formulata.

Si costituivano in appello la *Parte\_4* e l'avv. *Parte\_3* resistendo al gravame e sollevando, in via preliminare, eccezioni di improponibilità dell'appello, attesa la già avvenuta riassunzione del giudizio in sede arbitrale e la formulazione della domanda sulle spese in quella sede da parte dello stesso *Pt\_1*. In via incidentale e condizionata, le parti appellate censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva pronunciato la condanna alle spese del *Pt\_1* in base al principio della soccombenza virtuale. Esse rilevavano come le gravi violazioni accertate dal CTU (falso in bilancio e distrazione di *asset*) avrebbero inevitabilmente condotto all'accoglimento della domanda di revoca del *Pt\_1* dalla carica di amministratore qualora la società non fosse stata posta in liquidazione, e che tale domanda, vertendo su materie non compromettibili, restava di esclusiva competenza del Giudice Ordinario.

Per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello, il *Pt\_1* sollevava eccezioni relative all'inesistenza giuridica della società lituana *Parte\_4* e al difetto di potere rappresentativo del signor *Controparte\_1*, dichiaratosi legale rappresentante, con conseguente richiesta di dichiarazione di contumacia della stessa. Le parti appellate replicavano producendo documentazione proveniente dal registro delle imprese di Vilnius atta a comprovare la regolarità della costituzione della *Parte* (*id est*, *CP\_2*) e i poteri del legale rappresentante.

Fallito il tentativo di mediazione delegata disposto dalla Corte, le parti precisavano le rispettive conclusioni e depositavano nei termini concessi dal Consigliere Istruttore comparse conclusionali e memorie di replica. La causa veniva infine trattenuta in decisione

sulle conclusioni precisate come indicato in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la contumacia della *Controparte\_2*, nei confronti della quale, peraltro, non sono state svolte domande in appello.

Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante principale *Parte\_1* in ordine all'inesistenza della società *Parte\_4* e alla carenza di poteri rappresentativi in capo al signor *CP\_1*, formulata per la prima volta dall'appellante nella comparsa conclusionale.

Questa Corte premette che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al

processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., c.c. 20/12/2022, dep. 01/02/2023, n. 2963). Inoltre, il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio, deve ritenersi mitigato dal contrario principio secondo cui la relativa eccezione è destinata a soccombere ogni qualvolta il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità medesima o comunque il difetto di titolarità non emerga dagli atti del processo (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 01/12/2015, dep. 16/02/2016, n. 2951).

L'assunto dell'appellante *Pt\_1* circa l'inesistenza giuridica della *Parte* appellata si infrange contro il costituito documentale ritualmente acquisito in primo grado. Dalla visura camerale storica di *Controparte\_2* e dai verbali di assemblea (ad esempio, il verbale di assemblea a rogito Notaio *Persona\_1* di Milano rep. N. 14381 reg. a Milano – DP II – il 25 novembre 2021 al n. 122350 serie 1T, prodotto quale doc. 17 dell'attrice in primo grado) emerge che la *Parte\_4* ne era socia. Non risulta – né è stato dedotto da *Pt\_1* – che la *Parte\_4* abbia stabilito nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sicché non vi è ragione per ritenere che detta società straniera sia soggetta alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508 c.c.). Appare, poi, singolare che l'odierno appellante – il quale, nella sua qualità di amministratore di *Controparte\_2* per anni ha sottoscritto verbali assembleari attestanti la presenza della socia *Parte\_4* [...] – sollevi (peraltro, in termini apodittici e generici) un'eccezione che contraddice frontalmente la condotta da lui tenuta *ante causam* e per tutto il corso di questo stesso giudizio, essendo stata l'eccezione sollevata, come detto, soltanto nelle battute finali del giudizio di appello.

In tale contesto, non vi è ragione di dubitare della genuinità e della pertinenza del certificato del Registro Centrale delle società di Vilnius – ancorché non tradotto in lingua italiana – in cui compaiono sia la ragione sociale della *Parte\_4* sia il nome, il cognome e i dati anagrafici del signor *Controparte\_1*.

L'eccezione preliminare sollevata dall'appellante *Pt\_1* è dunque infondata e peraltro non appare scevra da una connotazione pretestuosa.

Passando al merito dell'appello principale, la doglianza del signor *Pt\_1* relativa alla mancata liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale è meritevole di parziale accoglimento, nei termini di cui si dirà qui di seguito.

Questa Corte ricorda che *“I rapporti tra giudice ed arbitro sono regolati dall'art. 819 ter c.p.c.*

*La norma, nel testo originario, prevedeva che a tali rapporti non si applicassero gli artt. 44, 45, 48, 50 e 295 c.p.c., escludendo la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice o all'arbitro, e la pronuncia declinatoria della competenza non era vincolante in caso di riassunzione.*

*L'art. 819 ter c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c., cagionando, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro (o nell'ipotesi inversa), l'impossibilità di far salvi*

*gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta davanti al giudice ordinario (oppure all'arbitro, nel caso opposto; Corte cost. 223/2013).*

*La Corte costituzionale ha ricordato che, con la disciplina adottata con il D.Lgs. 40/2006, i rapporti tra arbitro e giudice ordinario si configurano in termini di competenza, non di giurisdizione, e che l'arbitrato costituisce una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, rispetto alla quale si profilano le medesime esigenze di conservazione degli effetti della domanda garantita dalla translatio iudicii" (Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 22/05/2025, dep. 02/09/2025, n. 24391).*

Ciò posto, il Giudice che declini la propria competenza ha l'obbligo di provvedere alla regolazione delle spese del processo che si chiude dinanzi a sé (secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: *ex multis*, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., c.c. 26/05/2021, dep. 05/11/2021, n. 32003, e giurisprudenza ivi richiamata). La sentenza appellata è, infatti, nella parte in cui ha negato la competenza del Tribunale, un provvedimento che definisce il giudizio, sicché la liquidazione degli onorari della relativa fase giurisdizionale non può essere delegata ad una diversa Autorità, tantomeno a un organo estraneo alla giurisdizione ordinaria, qual è l'arbitro.

Risultano inconferenti le obiezioni degli appellati secondo cui la causa "continuerebbe" davanti agli arbitri ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.; tale norma disciplina la prosecuzione del merito, ma non esonera l'organo giurisdizionale adito per primo dal liquidare le spese della fase svoltasi davanti a lui. Pertanto, la statuizione del Tribunale che ha rimesso all'arbitro la regolazione delle spese tra *Pt\_1* e gli attori deve essere riformata.

Questa Corte deve dunque procedere alla liquidazione delle spese del primo grado, operazione che richiede l'esame del merito e della soccombenza virtuali, anche alla luce dell'appello incidentale condizionato proposto da *Parte* e dall'avv. *Pt\_3*

Gli appellati, appellanti incidentali, censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale non ha valutato, ai fini delle spese, la soccombenza virtuale del *Pt\_1* in ordine alla domanda di revoca del medesimo dalla carica di amministratore. Sul punto, deve osservarsi che, sebbene la materia del contendere sia cessata, stante la messa in liquidazione della società, gli accertamenti compiuti dal CTU hanno evidenziato condotte di estrema gravità poste in essere dal *Pt\_1*. È emerso, infatti, che questi ha redatto un bilancio d'esercizio falso, omettendo svalutazioni doverose per occultare la perdita integrale del capitale sociale, e ha posto in essere atti di spoliazione del patrimonio aziendale in favore di una società a lui riconducibile. Tali atti integrano senza dubbio quelle "gravi irregolarità" che avrebbero condotto all'accoglimento della domanda di revoca se non fosse intervenuta la liquidazione.

Va inoltre precisato che la domanda di revoca dell'amministratore, quando fondata sulla violazione di norme imperative e inderogabili (quali quelle sulla verità del bilancio), attiene a diritti indisponibili e, come tale, non è compromettibile in arbitri, restando nella competenza esclusiva del Giudice Ordinario.

Alla luce di quanto sopra, si configura una situazione di soccombenza reciproca: da un lato, *Pt\_1* ha visto accolta l'eccezione di incompetenza sulle domande risarcitorie; dall'altro, gli attori hanno visto accertata la fondatezza nel merito della domanda di nullità del bilancio e, virtualmente, di quella di revoca.

Tale esito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi tra *Pt\_1* e le odierne parti appellate, appellanti incidentali.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Torino, Quinta Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da *Parte\_1* [...] avverso la sentenza n. 3121/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 28 maggio 2024, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dalla società *Parte\_4* e da *Parte\_3*, ogni ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale riforma della predetta sentenza e in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale condizionato,

- 1) **DICHIARA** integralmente compensate tra *Parte\_1* da un lato, e la società *Parte\_4* e l'avv. *Parte\_3*, dall'altro, le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
- 2) **CONFERMA**, nel resto, l'appellata sentenza.
- 3) **DICHIARA** integralmente compensate tra *Parte\_1* da un lato, e la società *Parte\_4* e l'avv. *Parte\_3*, dall'altro, le spese di lite relative al grado di appello.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 27 febbraio 2026

Il Presidente  
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

Il Consigliere estensore  
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere